Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2023/0311(COD)

20.11.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
COM(2023)0512 – C9 – 0328/2023

Relatrice per parere: Rosa Estaràs Ferragut

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.	(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità ***universale*** alle persone con disabilità ***e ad assicurare che queste ultime beneficino della mobilità personale con la massima indipendenza possibile***.

Or. en

Motivazione

Ensuring universal accessibility. According to Article 9 of the CRPD, the European Disability Card should be issued on a tangible and digital medium, in both cases universally accessible, including cognitive accessibility conditions. Ensuring universal accessibility. According to Article 9 of the CRPD, the European Disability Card should be issued on a tangible and digital medium, in both cases universally accessible, including cognitive accessibility conditions. Non-discrimination of persons with disabilities. Persons with disabilities should enjoy all rights on the same basis as others. This includes being able to enjoy the free movement of persons without obstacles to their movement and with the individual support that each person needs.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il mandato in materia di uguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 5 della CRPD è pertinente, in quanto la carta europea della disabilità mira ad accelerare l'uguaglianza delle persone con disabilità attraverso un riconoscimento globale in seno all'Unione, nei suoi Stati membri e tra di loro.

Or. en

Motivazione

Seguito del mandato della CRPD. La regolamentazione relativa alla carta europea della disabilità deve essere conforme alle disposizioni della convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, un trattato internazionale che vincola l'Unione europea in tutti i suoi articoli. Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'articolo 18 della CRPD, relativo alla libertà di movimento e alla cittadinanza, stabilisce che gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione

di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento.

Or. en

Motivazione

Seguito del mandato della CRPD. La regolamentazione relativa alla carta europea della disabilità deve essere conforme alle disposizioni della convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, un trattato internazionale che vincola l'Unione europea in tutti i suoi articoli. Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il fatto di essere una donna è un fattore che incide su tutte le dimensioni, compresa la mobilità e la libera circolazione, e deve pertanto essere preso in considerazione, in modo che la presente legislazione contribuisca a riconoscere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, delle madri e delle prestatrici di assistenza alle persone con disabilità, e a proteggerle dalla discriminazione intersezionale.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. Le donne e le ragazze con disabilità, le madri e le prestatrici di assistenza alle persone con disabilità sono una categoria della popolazione a maggior rischio di esclusione a causa di fattori intersezionali.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) L'Unione europea ha ratificato la convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul).

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. La carta europea della disabilità dovrebbe prevedere uno status preferenziale per le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenze e abusi, accordando loro un'attenzione urgente in quanto persone più a rischio, in modo che possano essere adottate misure preventive.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Oltre alle barriere ***fisiche*** e ***di altro tipo*** nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare[4] poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità[5]. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.	(15) Oltre alle barriere ***visibili*** e ***invisibili*** nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità[5]. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte. ***Analogamente, la mancanza di***

conoscenze sull'accessibilità fisica, psicosociale, cognitiva e sensoriale è un terreno fertile per comportamenti discriminatori.

[4] Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, 'Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey', 25(3) Tourism Management (2004) 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

[5] McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

[4] Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, 'Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey', 25(3) Tourism Management (2004) 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

[5] McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Or. en

Motivazione

Ensuring universal accessibility. Under Article 9 of the CRPD, the European Disability Card should be issued on a universal tangible and digital medium, including cognitive accessibility conditions, to avoid indeterminacy and discriminatory situations for persons with disabilities who are victims of barriers that do not have to do with physical aspects (such as persons with mental health problems) and which, if not specified, will continue to be committed, since the question of what is or is not a barrier will be subject to the subjective interpretation of those who have to implement the rule.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) È necessario far fronte all'enorme mancanza di conoscenze sull'accessibilità psicosociale, che è il motivo per cui non vengono adottate misure individuali e strutturali per eliminare le barriere che la ostacolano o

	la impediscono, comprese le barriere attitudinali, amministrative e sistemiche o simboliche, al fine di contribuire a combattere la stigmatizzazione e i pregiudizi che conducono alla discriminazione, alla violenza, all'abuso, all'esclusione sociale e alla segregazione, che costituiscono ostacoli all'esercizio effettivo dei diritti delle persone con disabilità e non favoriscono il rispetto della loro autonomia, della loro volontà e delle loro preferenze.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. La carta europea della disabilità dovrebbe prevedere uno status preferenziale per le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenze e abusi, accordando loro un'attenzione urgente in quanto persone più a rischio, in modo che possano essere adottate misure preventive.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio[15] ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri**.** Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata	(19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio[15] ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri***;*** tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata

aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.	aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica. ***L'accesso ai servizi dovrebbe essere istantaneo senza richiedere una nuova domanda in caso di trasferimento in un altro paese.***
[15] Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).	[15] Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale	(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale

figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. ***Per quanto riguarda l'adozione di misure efficaci per garantire la mobilità, è necessario tenere conto dell'accessibilità nei diversi mezzi di trasporto pubblico (treno, aereo, ecc.) delle persone con disabilità che devono utilizzare la propria sedia a rotelle in ragione delle specificità necessarie per garantire la loro sicurezza.***

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno

individuale di cui ciascuna persona ha bisogno. L'emendamento mira a garantire l'accessibilità universale, conformemente all'articolo 9 della CRPD, in linea con i precedenti emendamenti.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) È indispensabile tenere conto della violenza di genere cui le donne e le ragazze europee con disabilità sono maggiormente esposte. Ciò significa che l'accesso alle risorse, ai meccanismi e alle prestazioni per combattere e attenuare questo flagello deve essere garantito in tutta l'Unione, rispondendo al bisogno di protezione e sostegno delle donne e delle ragazze con disabilità, delle madri e delle prestatrici di assistenza che sono vittime di violenze, abusi e maltrattamenti.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. La carta europea della disabilità dovrebbe prevedere uno status preferenziale per le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenze e abusi, accordando loro un'attenzione urgente in quanto persone più a rischio, in modo che possano essere adottate misure preventive.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Per quanto riguarda l'adozione di misure efficaci per garantire la mobilità, è necessario tenere conto dell'accessibilità nei diversi mezzi di trasporto pubblico (treno, aereo, ecc.) delle persone con disabilità che devono

utilizzare la propria sedia a rotelle in ragione delle specificità necessarie per garantire la loro sicurezza.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) le condizioni necessarie per promuovere l'uguaglianza delle persone con disabilità e per contribuire alla loro libera circolazione all'interno dell'Unione, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ogni persona ha bisogno, estendendo il fondamento di base dell'Unione, ossia la libera circolazione, a tutte le persone con disabilità che sono tuttora svantaggiate in questo ambito;

Or. en

Motivazione

Seguito del mandato della CRPD. La regolamentazione relativa alla carta europea della disabilità deve essere conforme alle disposizioni della convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, un trattato internazionale che vincola l'Unione europea in tutti i suoi articoli.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– servizi di informazione e consulenza per le donne con disabilità, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze che sono vittime di violenze e abusi.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. La carta europea della disabilità dovrebbe prevedere uno status preferenziale per le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenze e abusi, accordando loro un'attenzione urgente in quanto persone più a rischio, in modo che possano essere adottate misure preventive.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– servizi di protezione in situazioni di emergenza umanitaria e di rischio.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Riteniamo che la proposta sia molto chiara e dettagliata nella definizione degli ambiti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 2, paragrafo 2). Il testo è invece ambiguo nella definizione degli ambiti cui la direttiva si applica (articolo 2, paragrafo 1), il che lascia spazio a interpretazioni divergenti. Riteniamo che la proposta dovrebbe essere più esplicita al fine di evitare recepimenti ingiustificati che pregiudichino l'obiettivo della direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– servizi giudiziari, compreso il patrocinio a spese dello Stato.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Riteniamo che la proposta sia molto chiara e dettagliata nella definizione degli ambiti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 2, paragrafo 2). Il testo è invece ambiguo nella definizione degli ambiti cui la direttiva si applica (articolo 2, paragrafo 1), il che lascia spazio a interpretazioni divergenti. Riteniamo che la proposta dovrebbe essere più esplicita al fine di evitare recepimenti ingiustificati che pregiudichino l'obiettivo della direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– riconoscimento della disabilità nei confronti delle istituzioni, delle autorità e delle politiche promosse da tutti gli organismi dell'Unione europea, in particolare nei programmi di mobilità dell'Unione (come ERASMUS + e altri programmi analoghi). Nel caso dei programmi di mobilità dell'Unione, la durata è estesa ad almeno un anno scolastico.

Or. en

Motivazione

Persons with disabilities should enjoy all rights on the same basis as others. The proposal is very clear and detailed in defining those areas, which do not fall within the scope of the directive (Article 2(2)). The text is ambiguous in defining the areas where it does apply(Article 2(1)). The proposal should be more explicit in order to avoid unwarranted transpositions that undermine the objective of the directive. It is essential that the duration should be at least one academic year. Similarly, a person with a disability who moves to another Member State will be able to benefit from this recognition.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso in cui le persone con disabilità si trasferiscano per motivi di lavoro o studio in un altro paese dell'Unione. In questo caso, la direttiva garantisce l'accesso temporaneo alle prestazioni personali e finanziarie e ai dispositivi di assistenza necessari per l'autonomia personale, mentre la disabilità è riesaminata nel nuovo paese di residenza.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri, compresa la libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno. L'Unione europea deve garantire che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie possano godere del diritto alla libera circolazione su base di uguaglianza con gli altri, compresa la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale, in maniera coordinata tra gli Stati membri, come previsto dall'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento	4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento

preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.	preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali ***nonché i cani guida e i cani da assistenza***.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.	5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali ***nonché i cani guida e i cani da assistenza***, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti in condizioni di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di beneficiare della libera circolazione delle persone, senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) "discriminazione fondata sulla disabilità": qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

Or. en

Motivazione

È essenziale che il testo legislativo contenga definizioni al fine di creare un acquis comune perl'interpretazione della disabilità tra gli Stati membri. Dal momento che la carta mira principalmente a garantire l'esercizio della libera circolazione delle persone con disabilità in tutta l'UE e a prevenire le restrizioni che limitano altri diritti associati, è auspicabile includere definizioni dei diritti, del sostegno e della protezione delle persone con disabilità per i paesi che sono in ritardo nell'approccio della CRPD in materia di diritti affinché integrino tali concetti nella loro legislazione nazionale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;	d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali; ***tale persona svolge le attività della vita quotidiana di un'altra persona che non è in grado di farlo o che ha***

bisogno di aiuto, o presta assistenza nello svolgimento di dette attività. Il suo obiettivo è promuovere una vita indipendente, favorire l'autonomia personale e facilitare la vita in comunità. La relazione tra le due è di natura contrattuale e presenta un profilo adeguato alle diverse attività da svolgere.

Or. en

Motivazione

È essenziale che il testo legislativo contenga definizioni al fine di creare un acquis comune perl'interpretazione della disabilità tra gli Stati membri. Dal momento che la carta mira principalmente a garantire l'esercizio della libera circolazione delle persone con disabilità in tutta l'UE e a prevenire le restrizioni che limitano altri diritti associati, è auspicabile includere definizioni dei diritti, del sostegno e della protezione delle persone con disabilità per i paesi che sono in ritardo nell'approccio della CRPD in materia di diritti affinché integrino tali concetti nella loro legislazione nazionale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali ***o animali*** da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;	e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali***, cani*** da assistenza ***o cani guida*** riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di godere del diritto alla libera circolazione senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;	a) a cittadini ***e residenti*** dell'Unione e ai familiari di cittadini ***e residenti*** dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali***, i cani guida e i cani da assistenza***;

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di godere del diritto alla libera circolazione senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) a qualsiasi persona con una disabilità di fatto, ai sensi dell'articolo 1

	dell'UNCRPD, che risiede e si trasferisce in uno Stato dell'UE diverso dal proprio, anche se non ha una condizione di disabilità riconosciuta dal suo Stato membro di residenza.

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto agli altri. La proposta sostiene che tutte le persone con disabilità che rientrano nell'ambito di applicazione dell'UNCRPD, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, dovrebbero essere protette da qualsiasi forma di discriminazione. Sarebbe incoerente se l'UE, dopo aver ratificato tale trattato internazionale, proponesse una legislazione che consenta la discriminazione di gran parte delle persone con disabilità.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) a persone con disabilità che beneficiano di protezione internazionale in uno Stato membro dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'UE ha integrato i requisiti di ammissibilità alla protezione internazionale nel proprio diritto e ha ampliato la nozione, creando una categoria di persone aventi diritto alla protezione internazionale ad eccezione dei rifugiati, vale a dire i beneficiari della protezione sussidiaria.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) a cittadini dell'Unione che sono in possesso di un certificato medico di diagnosi di un disturbo dello spettro autistico rilasciato o convalidato dai servizi sanitari sostenuti con fondi pubblici.

Or. en

Motivazione

Many people with ASD in the EU receives a late diagnosis, without access to specialized support resources. Much of The disability assessment systems doesn't recognize autism, and it's not covered by this Directive; therefore many people with ASD do not have any disability certification, only a diagnosis, increasing, among others, isolation and exclusion. Intellectual disability is sometimes associated with ASD, but it isn't a defining part of it. This is recognized in the international classifications (DSM 5). The AM aims to comply with the provisions of resolution 2023/2728(RSP); Art. 6 and 7.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutte le persone con disabilità titolari di una carta europea della disabilità siano soggette a una protezione speciale contro la discriminazione basata sulla disabilità, e abbiamo pertanto il diritto di accedere in tutta l'UE ai mezzi di ricorso e ai meccanismi previsti in caso di violazione dei diritti e mancanza di un'effettiva parità di trattamento.

Or. en

Motivazione

Il presente nuovo paragrafo risponde alla necessità imprescindibile che la direttiva introduca almeno un minimo di misure concrete intese a rafforzarne l'efficacia nell'orientare l'azione

degli Stati membri, al fine di garantire che sia in linea con gli obiettivi della direttiva e soddisfi pertanto il mandato dell'UNCRPD. L'emendamento prende le mosse dal principio di non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto agli altri. Esse possono godere della libera circolazione delle persone solo se la condizione di disabilità è pienamente riconosciuta in tutti gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o ***gli animali*** da assistenza;	a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, ***i cani guida o i cani*** da assistenza;

Or. en

Motivazione

Non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto agli altri. Ciò comprende la possibilità di godere del diritto alla libera circolazione senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.	b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali***, a condizione che il titolare della carta si trovi nel veicolo***.

Or. en

Motivazione

A personal assistant of a person with disabilities performs or collaborates with them in every day tasks, Bearing in mind that the purpose of the provision of support or assistance isto promote independent living and the inclusion of people with disabilities in the community; it's essential that persons accompanying or assisting the holder of the European Parking Card are included. The aim of the regulation is not in itself to benefit the person accompanying or assisting the disabled person, so the legal provisions of this regulation are applicable as long as the card holder is in the vehicle.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prestatori di servizi rispettano gli obblighi e le misure seguenti:
	a) i prestatori di servizi sono tenuti a riconoscere i titolari della carta europea delle disabilità come persone soggette a una protezione speciale contro la discriminazione basata sulla disabilità, garantendo loro il diritto di accedere in tutta l'UE ai mezzi di ricorso e ai

meccanismi a loro disposizione in caso di violazione dei loro diritti;

b) i prestatori di servizi assicurano la prestazione di servizi in conformità dei requisiti di accessibilità stabiliti nella presente direttiva;

c) i prestatori di servizi forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'allegato I e illustrano in che modo i loro servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in una forma universalmente accessibile a tutte le persone con disabilità;

d) in caso di non conformità, i prestatori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità universali applicabili.

Or. en

Motivazione

Il presente nuovo paragrafo mira a prevenire il rischio di una diluzione delle responsabilità dei prestatori di servizi e attività pubblici e privati. La preminenza attribuita nel testo al potere degli operatori di garantire il rispetto della parità di accesso non può essere assoluta. La proposta dovrebbe includere almeno una serie minima di obblighi di dovuta diligenza per assicurare un sistema omogeneo di doveri per i prestatori di servizi in tutta l'UE.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.	2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri ***e dinanzi alle istituzioni dell'UE. La carta europea della disabilità sarà compatibile con qualsiasi carta o certificato nazionale di riconoscimento della disabilità.***

Or. en

Motivazione

Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri e dinanzi alle istituzioni dell'UE. La carta europea della disabilità sarà compatibile con qualsiasi carta o certificato nazionale di riconoscimento della disabilità.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza ***direttamente o*** su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.	4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità. ***In caso di cambiamento del paese di residenza, il periodo di rinnovo può essere prorogato di 6-8 mesi.***

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare la natura volontaria della carta europea della disabilità. Le persone con disabilità possono decidere autonomamente se richiedere la tessera, senza essere costrette a esserne in possesso per dimostrare di avere una disabilità.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La carta europea della disabilità sarà rilasciata a titolo gratuito (prima emissione e successive), senza alcun costo per la persona che la richiede.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un nuovo diritto non dovrebbe comportare costi aggiuntivi e oneri burocratici o amministrativi aggiuntivi per le persone con disabilità. Inoltre, le persone con disabilità costituiscono un gruppo di popolazione estremamente vulnerabile dal punto di vista sociale ed economico, che dovrebbe beneficiare di questa misura di azione positiva concernente l'esenzione dal pagamento per il rilascio della carta europea della disabilità.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.	6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio. ***In caso di cambiamento del paese di residenza, il periodo di rinnovo può essere prorogato di 6-8 mesi.***

Or. en

Motivazione

La validità e il riconoscimento reciproco sollevano problemi di "mancata tutela" nel caso in cui un cittadino cambi paese di residenza e la procedura di richiesta di una carta nazionale sia più lunga della validità della carta europea rilasciata dallo Stato membro di origine.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'accessibilità universale è garantita durante l'intero processo in relazione al formato, al riconoscimento reciproco, al rilascio e alla validità della carta europea della disabilità.

Or. en

Motivazione

Garanzia di un'accessibilità universale. Secondo il mandato di cui all'articolo 9 dell'UNCRPD, la carta europea della disabilità dovrebbe servire a promuovere la fornitura di beni, prodotti e servizi in condizioni e formati universalmente accessibili. La carta europea della disabilità dovrebbe essere rilasciata su un supporto materiale e digitale, in entrambi i casi universalmente accessibile, comprese le condizioni di accessibilità cognitiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Qualora la stessa persona con disabilità sia titolare sia della carta europea della disabilità che del contrassegno di parcheggio, saranno stabilite formule flessibili e semplici che permettano lo stesso supporto materiale e/o digitale, al fine di evitare oneri amministrativi superflui.

Or. en

Motivazione

La proposta mira a evitare duplicazioni, burocrazia e oneri amministrativi grazie alle nuove tecnologie disponibili.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. ***È rilasciato o rinnovato*** entro ***un*** termine ***ragionevole a decorrere*** dalla data della ***richiesta***, ***non superiore a 60 giorni***.	4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. ***La presentazione della richiesta di rinnovo del contrassegno di parcheggio*** entro ***il*** termine ***previsto dalla regolamentazione nazionale applicabile proroga la validità del contrassegno rilasciato in precedenza fino alla risoluzione della procedura. Qualora la richiesta sia presentata entro novanta giorni di calendario*** dalla data ***di scadenza*** della ***validità dell'ultimo contrassegno rilasciato***, ***sarà inteso che il contrassegno rimarrà valido fino alla risoluzione della corrispondente procedura di rinnovo***.

Or. en

Motivazione

È importante che la validità e il riconoscimento della carta europea della disabilità non siano soggetti a procedure di rinnovo suscettibili di esporre le persone con disabilità a una mancata tutela giuridica.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Inoltre, le istituzioni europee dovrebbero diffondere costantemente informazioni e formazioni sulla carta europea della disabilità, attraverso successive campagne di formazione e di

sensibilizzazione sul suo uso, in formati che garantiscano un'accessibilità universale e con la partecipazione di persone con disabilità e di organizzazioni che le rappresentano. Tali informazioni dovrebbero includere chiaramente la natura volontaria della carta. A tal fine occorre prevedere linee di finanziamento specifiche nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le stesse istituzioni europee, in particolare la Commissione europea, dovrebbero essere coinvolte attivamente nella diffusione di informazioni su questo strumento essenziale per la libera circolazione delle persone nell'Unione, garantendone l'accessibilità universale. Tali campagne contribuiranno ad accrescere l'accettazione e la conoscenza delle carte. Riteniamo inoltre che i programmi di formazione destinati ai prestatori di servizi in tutta l'UE siano essenziali per garantire l'offerta di servizi adeguati.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Al fine di istituire un sistema di informazione centralizzato a livello dell'UE, sarebbe opportuno creare un sito web contenente tutte le informazioni sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e, se del caso, sulle modalità per farne richiesta, in un formato universalmente accessibile, in tutte le lingue dell'Unione europea, inclusa la lingua dei segni, di facile lettura, nonché mezzi di comunicazione alternativi e aumentativi.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un sistema di informazione centralizzato a livello dell'UE che conservi i dati

pertinenti dei titolari di una carta europea della disabilità consentirà ai prestatori di servizi in tutti gli Stati membri di verificare facilmente l'autenticità della carta e di accedere alle informazioni necessarie per fornire servizi adeguati. Inoltre, tale sistema potrebbe includere una funzione di notifica in tempo reale per aggiornare la validità delle carte e garantirne un uso aggiornato e sicuro in tutta l'Unione europea.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità dovrebbero essere coinvolte nell'intero processo di sviluppo, programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione.

Or. en

Motivazione

Dialogo civile. La presente proposta è giustificata dal principio del dialogo civile e della co-governance previsti dall'UNCRPD. Le organizzazioni della società civile che si occupano di disabilità svolgono un ruolo fondamentale nell'intero processo legislativo che porta al recepimento della norma. Esse forniscono competenze e rappresentano gli interessi delle persone con disabilità in tale processo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;	a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità ***e le organizzazioni che le rappresentano*** possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Dialogo civile. La presente proposta è giustificata dal principio del dialogo civile e della co-governance previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Le organizzazioni della società civile che si occupano di disabilità svolgono un ruolo fondamentale nell'intero processo legislativo che porta al recepimento della norma. Esse forniscono competenze e rappresentano gli interessi delle persone con disabilità in tale processo.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. È opportuno istituire un'autorità incaricata di mettere a punto un meccanismo istituzionale per monitorare e controllare il rispetto delle norme relative all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della carta europea della disabilità.

Or. en

Motivazione

La proposta prende le mosse dalla necessità di garantire l'effettiva applicazione della norma, per la quale riteniamo essenziale includere una politica di conformità normativa e un meccanismo istituzionale per il monitoraggio e il controllo della conformità, unitamente a una struttura per raccogliere i suggerimenti e i reclami degli utenti. La Commissione europea dovrebbe monitorare costantemente l'attuazione della norma ed effettuare valutazioni periodiche della sua efficacia. Ciò consentirà gli adeguamenti necessari e garantirà il benessere delle persone con disabilità nell'UE.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Essi applicano tali disposizioni a	2. Essi applicano tali disposizioni a

decorrere dal gg/mm/aa [***30*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].	decorrere dal gg/mm/aa [***20*** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Motivazione

Riteniamo che si tratti di una norma fondamentale per garantire i diritti delle persone con disabilità in quanto cittadini dell'Unione e che dovrebbe essere applicata quanto prima, una volta espletate tutte le formalità richieste dalla normativa europea.